

COMUNE DI CORREZZANA

Provincia di Monza e Brianza



Comune di Correzzana

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI LAUREA

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 29.07.2014
Modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 29.11.2017

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Stanziamento

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

Art. 4 - Bando di concorso

Art. 5 - Domande di ammissione

Art. 6 – Commissione di valutazione e verifiche

Art. 7 - Assegnazione e comunicazione dell'esito

Art. 8 – Impossibilità ad assegnare il premio di laurea.

Art. 9 – Tutela di dati personali

Art. 10 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Correzzana, nel rispetto degli appositi stanziamenti finanziari previsti nel bilancio di previsione, ogni anno assegna agli studenti universitari residenti, un premio di laurea in denaro quale riconoscimento dell'impegno personale ed economico impiegato per il perseguimento di un titolo di studio universitario.
2. In particolare ogni anno il Comune di Correzzana bandisce un concorso per l'assegnazione di un premio di laurea destinato agli studenti universitari che conseguono il titolo al termine di un percorso di laurea magistrale/specialistica o a ciclo unico in una Università Statale o legalmente riconosciuta.

Art. 2 - Stanziamento

1. L'importo del premio di laurea verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e potrà essere integrato da offerte di privati, enti e/o altre istituzioni..

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ottenimento del premio di laurea ciascun studente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residente nel Comune di Correzzana sia alla data in cui è stato conseguito il titolo di studio che alla data del bando di concorso;
 - b) lo studente deve aver conseguito il titolo durante una delle sessioni di laurea valide per risultare iscritti come "studente in corso" all'interno del periodo che si conclude con il mese di maggio dell'anno in cui è bandito il concorso e che decorre dal mese di giugno dell'anno precedente;
 - c) per giustificati motivi adeguatamente documentati (soggiorni all'estero, attività lavorativa, ecc.) il limite di età di cui al precedente punto c) sarà proporzionalmente aumentato.

Art. 4 - Bando di concorso

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta Comunale approva lo schema del bando di concorso per l'assegnazione del premio di laurea incaricando il Responsabile dell'Ufficio competente di bandire il concorso determinando lo stanziamento, secondo quanto previsto dal predetto articolo 2, contestualmente alla somma destinata all'assegno di studio per scuole secondarie..
2. Successivamente il bando è pubblicato all'albo on line del Comune e sul sito internet per trenta giorni.
3. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate entro il periodo di pubblicazione del bando.

Art. 5 - Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione al concorso, datata e firmata dallo studente interessato, è presentata nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000, e deve contenere, a pena di esclusione, tutti i seguenti dati:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza, e-mail e recapito telefonico del richiedente;
 - b) indicazione:
 - del numero di matricola universitario
 - del titolo di studio conseguito
 - dell'Università che ha rilasciato il titolo di studio
 - della data di conseguimento del titolo di studio
 - della votazione ottenuta
2. per essere ammessi all'assegnazione del premio di laurea lo studente dovrà aver riportato una votazione almeno pari o superiore al 90% del punteggio massimo attribuibile dalla Facoltà cui il corso di laurea afferisce.

Art. 6 – Commissione di valutazione e verifiche

1. Prima dell'assegnazione del premio di laurea, la commissione giudicatrice così composta:
 - a) Responsabile del settore Pubblica Istruzione, che la preside
 - b) Responsabile del Settore Affari Generali
 - c) Responsabile del Settore Finanziario
 - d) Segretario della commissione: o un membro della commissione o in alternativa un impiegato amministrativo designato dal Presidenteverifica la veridicità dei dati comunicati dagli studenti che hanno presentato richiesta, eventualmente richiedendo le opportune certificazioni alle Università interessate.

Art. 7 - Assegnazione e comunicazione dell'esito

1. L'assegnazione e la liquidazione del premio di laurea è effettuata dalla Commissione competente a seguito delle verifiche effettuate.
2. Nel caso di conseguimento del titolo di studio con lode, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare l'importo stanziato.
3. Qualora il numero dei concorrenti in possesso dei requisiti sia superiore al numero dei premi disponibili, si aggiudicherà il premio lo studente "in corso" che avrà riportato la votazione finale più alta. Nel caso in cui più studenti avessero conseguito la stessa votazione, si darà precedenza allo studente che avrà conseguito il titolo nella sessione di laurea più prossima all'inizio del periodo preso in considerazione. Nel caso in cui, oltre alla votazione finale, sia uguale anche la sessione di laurea, l'importo del premio verrà suddiviso tra gli interessati.
4. A ciascun studente partecipante al concorso è comunicato in forma scritta l'esito finale del concorso. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale attribuire attestati o altri riconoscimenti simbolici a tutti gli studenti che abbiano partecipato al concorso.
5. Durante la premiazione lo studente vincitore del premio di laurea potrà decidere se procedere ad una breve presentazione della sua tesi di laurea. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale invitare all'esposizione della propria tesi di laurea anche gli altri studenti che abbiano partecipato al concorso.

Art. 8 – Impossibilità ad assegnare il premio di laurea.

1. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura entro i termini previsti, oppure nessuno dei partecipanti risulti avere i requisiti per concorrere all'assegnazione del premio di laurea, la Giunta Comunale preso atto dell'impossibilità ad assegnare il premio, provvederà a traslare lo stanziamento destinato al premio già previsto, come da deliberazione di Giunta Comunale di cui all'art. 2 e 4, integrando quello messo a disposizione per gli Assegni di Studio a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di Primo e Secondo grado, a mezzo di provvedimento di rideterminazione dello stanziamento previsto nel PEG, da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale . A tal fine il Responsabile del Settore comunica all'Assessore la mancata formazione della graduatoria a causa del non ricevimento di domande.

2. L'importo stanziato per il premio di laurea e non utilizzato, sarà suddiviso in due fondi di egual valore - uno per la Scuola Secondaria di Primo Grado, l'altro per la Scuola Secondaria di Secondo Grado – che saranno assegnati secondo i criteri indicati nell'apposito Regolamento degli Assegni di Studio

Art. 9 – Tutela di dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 tutti i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza e per le finalità strettamente connesse. L'interessato potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dagli artt. 7 -8-9 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.11.2017 entrerà in vigore il primo gennaio 2018.